

COMUNE DI CASTELLANA SICULA

STATUTO

Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 11/04/2019

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Definizione

Il Comune di Castellana Sicula è ente autarchico territoriale autonomo ricompreso nella Provincia Regionale di Palermo. Esso rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, dalle leggi della Repubblica Italiana, dalla Carta europea dell'Autonomia Locale, dallo Statuto e dalle leggi della Regione Siciliana.

Il Comune di Castellana Sicula è ente autonomo, in quanto dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di norme statutarie e regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla sua potestà di imperio; autarchico in quanto ha capacità di auto-organizzarsi ed esercitare una potestà amministrativa, organizzativa e tributaria.

Esercita, secondo il principio di sussidiarietà, funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale.

Art. 2

Territorio

La circoscrizione del Comune è costituita dai centri abitati di Castellana Sicula, Calcarelli, Catalani e Nociazzi e dai Borghi di Vicaretto, Tudia, Xireni e Donalegge, storicamente riconosciuti dalla comunità. Il territorio del Comune si estende per kmq. 73 circa, ed è confinante con i Comuni di Polizzi Generosa, Resuttano, Villalba, Mussomeli, Marianopoli e Petralia Sottana.

Art. 3

Popolazione

La popolazione - composta da cittadini, stranieri e apolidi - è costituita dalle persone fisiche iscritte nel registro anagrafico o comunque residenti sul territorio comunale.

Art. 4

L'autonomia

L'autonomia normativa della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria, l'autonomia organizzativa e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione italiana, dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.

L'ordinamento locale garantisce ai cittadini, appartenenti alla comunità, effettiva partecipazione libera e democratica all'attività politico-amministrativa del Comune.

Qualora, per modifiche della normativa europea, statale o regionale, si rendessero necessari adeguamenti o modifiche dello statuto o dei regolamenti, questi dovranno essere apportati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del presente statuto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 5

L'autogoverno

La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano, le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalle leggi. Esprime, altresì, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni attraverso le quali attuare tali finalità.

Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica e ad affermare e rafforzare il principio della democrazia, della partecipazione e della trasparenza amministrativa.

L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che nell'ambito di principi fissati dalla legge costituisce l'atto fondamentale, con cui il Comune esplica la propria attività giuridica e amministrativa sulla struttura e per l'esercizio delle funzioni dell'ente.

Art. 6

Sede

La sede comunale è stabilita nell'immobile sito in Castellana Sicula, Piazza Miserendino s.n.c. Per particolari esigenze gli uffici possono avere sede diversa e gli organi possono riunirsi altrove.

Art. 7

Stemma, gonfalone e bandiera

Il Comune di Castellana Sicula ha proprio stemma, gonfalone e bandiera.

Lo stemma è costituito da uno scudo sormontato da una corona aurea, contornato da un ramoscello di quercia e uno di alloro tenuti insieme da un fiocco tricolore. Lo scudo è diviso in tre bande orizzontali di uguali dimensioni: in alto di colore blu su cui campeggia il busto coronato della Castellana rivolta a destra, fiancheggiata da due spighe dorate; una banda centrale di colore giallo e una in basso di colore rosso, sulle quali campeggia un cavallo bianco al galoppo.

Il gonfalone è formato dallo stemma, riportato su drappo di colore rosso/bordeaux.

La bandiera è formata da tre bande verticali blu, gialla e rossa di eguali dimensioni. Nella banda di colore giallo campeggia lo stemma comunale con la scritta "Comune di Castellana Sicula".

L'uso e la riproduzione dello stemma, del gonfalone e della bandiera sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Art. 8

Comune denuclearizzato

Nel territorio comunale non è consentito l'insediamento di centrali nucleari, depositi di ordigni bellici nucleari, né stoccaggio di scorie radioattive.

Art. 9

Solennità civile e religiosa

Il Comune riconosce come patrono San Francesco di Paola.

Riconosce, altresì, la solennità civile, religiosa e popolare della compatrona Santa Barbara che ricorre il 4 dicembre.

Art. 10

Rapporto con gli altri enti territoriali locali

Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Provincia regionale di Palermo e gli altri enti locali si ispira ai principi di autonomia, di decentramento e di partecipazione democratica nonché al metodo della programmazione e della complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 11

Obiettivi

Il Comune promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico della collettività attraverso i seguenti obiettivi:

A. Politico-territoriali ed economici

- 1) Partecipando alla formulazione della programmazione economica sociale, regionale e provinciale;
- 2) Provvedendo:
 - a) alla protezione ed alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, archeologico, storico ed artistico;
 - b) alla tutela dell'ambiente;
 - c) alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;
 - d) alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;
 - e) alla qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali;
 - f) ad incentivare gli insediamenti turistici produttivi e le relative infrastrutture per favorire lo sviluppo economico ed a tutelare e valorizzare le risorse idriche e le strutture pertinenti presenti nel territorio;
 - g) a sostenere il riutilizzo ed il riciclo dei rifiuti solidi urbani, quali opportunità di tutela ambientale e di sviluppo economico;

B. Politico-sociali

L'amministrazione comunale si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di violenza e sopraffazione, provvedendo:

- 1) a porre in essere ogni azione diretta a garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed in particolare dei giovani, incentivando sempre la collaborazione con le organizzazioni del volontariato e con le organizzazioni sindacali;
- 2) a promuovere ogni azione diretta a favorire tutte le opportunità e possibilità di realizzazione sociale;
- 3) a sostenere tutti i mezzi di comunicazione operanti nel territorio allo scopo di pubblicizzare i principali atti amministrativi, la cui conoscenza consente ai cittadini di crescere nella cultura della partecipazione e di sentire le istituzioni più vicine e familiari;
- 4) a promuovere l'integrazione e la partecipazione alla vita sociale dei soggetti diversamente abili, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della personalità, nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità;
- 5) ad estendere gli interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della circoscrizione o all'estero, con iniziative sociali culturali o assistenziali;
- 6) a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
- 7) a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
- 8) a promuovere la solidarietà nella comunità locale;
- 9) ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
- 10) ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
- 11) a sostenere e a tutelare la famiglia nel riconoscimento del suo valore sociale e formativo;
- 12) a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
- 13) a riconoscere l'elevato valore sociale del servizio civile e promuoverne l'impiego nell'ambito delle proprie strutture;
- 14) ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
- 15) a promuovere interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
- 16) a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati;
- 17) ad uniformare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza;
- 18) ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo;
- 19) a promuovere e fare propria la cultura della tolleranza e dell'integrazione sociale;
- 20) a valorizzare il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale;
- 21) a tutelare gli interessi dei consumatori ed assicurare ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti diffusi;
- 22) ad assicurare il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte, petizioni ed il diritto di udienza
- 23) ad organizzare servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire la cittadinanza attiva, secondo i principi costituzionali;
- 24) a riconoscere nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorrere a realizzare le condizioni per una generale occupazione;
- 25) a sostenere e promuovere lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale;
- 26) a tutelare gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive, nonché quelli di operatori commerciali, lavoratori autonomi, professionisti e categorie produttive, contro ogni e qualsiasi evento che possa pregiudicare il libero sviluppo delle predette attività, occorrendo anche attraverso forme di denuncia e costituzione di parte civile negli eventuali procedimenti penali;

- 27) a tutelare i diritti dei minori adoperandosi contro ogni forma di violenza ed abbandono;
- 28) a valorizzare l'esperienza e le potenzialità degli anziani, la loro cura ed assistenza, la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione alla vita della società;
- 29) a promuovere e valorizzare lo sport anche come strumento di recupero sociale e psico-fisico;
- 30) a promuovere e garantire il diritto alla salute, alla tutela della maternità e dell'infanzia.

C. Politico-culturali ed educativi

Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede a:

- 1) perseguire l'attuazione del diritto allo studio mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, promuovendo ogni azione volta alla crescita culturale, sociale e morale dei cittadini nonché all'educazione degli stessi alla cultura del diritto e della legalità, ai sentimenti di pace, di rifiuto della violenza, di ripudio della guerra, come mezzo per risolvere i contrasti tra i popoli, di rigetto di ogni oppressione mafiosa, di armonica collaborazione sociale;
- 2) porre in essere tutte quelle azioni volte ad individuare e a salvaguardare ogni bene che costituisce il patrimonio storico-architettonico del Comune, nonché le radici culturali della comunità;
- 3) favorire la creazione di enti ed associazioni culturali, ricreative e sportive; sviluppare l'utilizzo delle nuove tecnologie e dell'informatica in tutti i settori culturali e sociali;
- 4) riconoscere nella formazione professionale e permanente una opportunità di crescita personale e sociale;
- 5) riconoscere nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità;
- 6) favorire l'interscambio culturale tra le Nazioni europee per rafforzare il concetto di unione.

Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca ed individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.

Art. 12

Finalità economiche

Il Comune promuove l'attività imprenditoriale, in modo particolare quella giovanile, attraverso l'utilizzazione dei mezzi finanziari messi a disposizione dalla Comunità economica europea, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune.

Il Comune promuove l'artigianato locale e ne valorizza le risorse mediante la pubblicizzazione più ampia possibile dei prodotti.

Il Comune agevola lo sviluppo economico della comunità locale attraverso ogni forma di incentivazione prevista dalle leggi dello Stato, della Regione e della Comunità europea.

Art. 13

Azione amministrativa

L'azione amministrativa è improntata a criteri di imparzialità, di trasparenza, di razionalità e di immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi.

Art. 14

Criteri e metodi dell'azione comunale

Il Comune di Castellana Sicula, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione, in coerenza con gli orientamenti comunitari, statali, regionali e provinciali.

Nell'esercizio dell'attività di programmazione, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, culturali, professionali ed economiche, alla formazione delle proprie scelte ed alla verifica della coerente attuazione del programma.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione del l'azione amministrativa in coerenza al principio della distinzione tra le funzioni politico-amministrative e quelle di gestione.

Il Comune pone a fondamento della propria azione criteri di collaborazione con soggetti pubblici e privati, con particolare e fondamentale riferimento agli altri enti territoriali, al fine di conseguire un armonico sistema delle autonomie e di realizzare forme di integrazione e di coordinamento nell'esercizio delle funzioni, nella programmazione di opere ed interventi e nella gestione dei servizi, anche nelle forme previste dall'art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni in tema di unioni dei Comuni.

Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali di altri Stati.

Art. 15

Funzioni

Il Comune di Castellana Sicula è titolare di funzioni amministrative proprie ed esercita, altresì, ai sensi delle leggi statali e regionali, le funzioni attribuite e delegate; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e delle Province e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 16

Rappresentanza della comunità

Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene le rispettive competenze secondo il proprio ordinamento.

Il Comune rappresenta, altresì, gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti la popolazione del territorio.

Spetta al Sindaco l'iniziativa giurisdizionale per la difesa degli interessi del Comune e per la resistenza in giudizio ed intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici e privati che, nell'esercizio delle loro competenze, abbiano prodotto violazione di interessi della comunità.

Art. 17

Albo pretorio ed informazione

E' istituito l'Albo pretorio elettronico.

Sono pubblicati all'Albo pretorio elettronico le deliberazioni, le determinazioni, i decreti, le ordinanze, le circolari, le direttive e i regolamenti comunali, nonché gli atti, anche di altri Enti ed organismi pubblici e privati, soggetti a tele formalità.

I documenti pubblicati all'Albo pretorio elettronico restano on line per il tempo stabilito dalla legge o dal regolamento. Per gli atti per i quali non sia stabilito un tempo di pubblicazione, la durata è fissata in quindici giorni.

Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima informazione. Nel municipio sono mantenuti appositi spazi, facilmente accessibili, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti, fatta salva ogni altra forma di pubblicità prevista da leggi speciali.

Al fine di garantire a tutti i cittadini una conoscenza adeguata delle attività del Comune, vengono attuate ulteriori forme di pubblicità previste da apposito regolamento.

Art. 18

Statuto

In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune, indirizzandone e regolamentandone con norme fondamentali organizzazione, procedimenti ed attività; specificando attribuzioni, forme di garanzia e di partecipazione. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

Il procedimento per le modifiche dello statuto segue le discipline dell'art. 2 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, così come modificata dalla legge regionale n. 30/2000 e ss.mm.ii., ivi comprese le norme riguardanti le forme di preventiva consultazione popolare.

Art. 19

Regolamenti

I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal consiglio comunale, al quale spetta anche l'esclusiva competenza di modificarli ed abrogarli.

La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalle leggi e dallo Statuto.

I regolamenti, dopo il decimo giorno di pubblicazione dell'atto di adozione, sono ripubblicati per 15 giorni consecutivi, entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione e vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune.

Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge regionale n. 48/91, così come recepita dalla legge n. 30/2000;
- b) nelle materie di competenza riservata dalla legge agli Enti Locali;
- c) in tutte le altre materie di competenza comunale.

Gli schemi di regolamenti dovranno essere trasmessi ai Capigruppo ed alla Commissione Consiliare competente almeno 12 giorni continuativi prima della discussione in consiglio, nel quale dovranno essere esaminati e deliberati.

Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione. Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 20

Ordinanze

Il Sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative, statutarie e regolamentari.

L'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti deve essere adeguatamente motivata e limitata al tempo previsto dalle disposizioni normative.

Art. 21

Principi di organizzazione dell'attività comunale

Il funzionamento e l'organizzazione del Comune devono essere ispirati ai principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità, semplificazione dei procedimenti e degli atti.

Il Comune attua nella propria organizzazione il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale e promuove le diverse forme di collaborazione previste dalla legge per lo svolgimento di funzioni e servizi, con soggetti pubblici e privati.

Art. 22

Cittadinanza onoraria

Il Comune, coerentemente con le tradizioni locali, promuove il conferimento della cittadinanza onoraria a personalità che si siano distinte per particolari benemeritenze verso la città, con contributi di grande prestigio ed efficacia.

Sviluppa, del pari, iniziative di gemellaggio con altri enti locali, anche appartenenti ad altri Stati, che presentino particolari affinità storiche e che abbiano intrattenuto o che intrattengono con la cittadinanza rapporti di collaborazione e di scambio culturale e sociale.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 23

Principi della partecipazione

Il Comune promuove la partecipazione degli interessati, degli utenti e loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari.

Art. 24

Diritto di udienza

Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune preposti agli uffici e ai servizi comunali, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Il diritto di udienza si traduce nel diritto di essere ricevuto per la prospettazione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente obbligo di ricevimento e di risposta da parte dei soggetti di cui al precedente comma.

Art. 25

Forme associative e volontariato

Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, anche su base territoriale o di frazione, mediante la diffusione delle informazioni, il ricorso alla consultazione popolare e alla messa a disposizione di beni o servizi o altre forme di sostegno reale. Nell'erogazione di beni o servizi il Comune si ispira al principio di parità di trattamento adottando a tal fine criteri e modalità.

Stipula con i soggetti espressione del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale, apposite convenzioni per la gestione di strutture e servizi in base a criteri di competenza e professionalità.

Art. 26

Diritto all'informazione

Il Comune riconosce all'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.

Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o regolamento.

Le modalità di accesso agli atti amministrativi sono disciplinate dal regolamento per l'accesso alla documentazione amministrativa.

Art. 27

Iniziativa popolare

I cittadini esercitano iniziativa negli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 1/10 di sottoscrizioni, raccolte nei 3 mesi precedenti al deposito, tra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Il Consiglio Comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro 3 mesi dal deposito.

Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del Consiglio Comunale per illustrarla.

Art. 28

Proposta popolare

Un quinto dell'elettorato comunale facente parte di associazioni, comitati, organismi vari può avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei 20 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

La proposta, presentata e sottoscritta, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione della eventuale spesa e del suo finanziamento.

L'Organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa proposta.

La proposta popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze e la disciplina giuridica ed economica del personale;
- b) atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a deliberazioni di bilancio;
- c) espropriazioni e attività amministrativa vincolata.

Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di proposta. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici competenti.

Per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa il Sindaco e il Consiglio Comunale possono indire conferenze cittadine cui sono invitati a partecipare cittadini, esperti, associazioni e organizzazioni di categoria eventualmente interessate.

Art. 29

Istanze, petizioni e proposte

Tutti i residenti singoli o associati e in circostanze determinate dal regolamento, anche non residenti interessati, hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte ove necessario rivolte al Comune, dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi, nonché proposte per l'adozione di atti amministrativi.

Tutti coloro, singoli o associati, che siano residenti o anche non residenti interessati, hanno diritto di presentare agli organi elettivi comunali istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

L'istanza, sottoscritta anche da un solo avente diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un determinato oggetto ed è inoltrata in forma scritta al sindaco che provvede ad esaminarla tempestivamente e a darvi risposta, sempre in forma scritta entro 30 giorni.

La petizione, sottoscritta da almeno 100 aventi diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un determinato oggetto ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco che provvede eventualmente alla tempestiva assegnazione alla Giunta e/o al Consiglio ove competenti.

Il termine per fornire risposta in forma scritta alla petizione è di 30 giorni in caso di competenza del sindaco e/o della giunta e di 60 giorni in caso di competenza del Consiglio.

Il provvedimento proposto è adottato, anche con modifiche rispetto alla proposta originaria, ovvero la proposta viene motivatamente respinta, entro 30 giorni in caso di competenza del sindaco o della giunta ed entro 60 giorni in caso di competenza del Consiglio.

Art. 30

La consultazione dei cittadini

Gli Organi esecutivi del Comune, sulle materie di rispettiva competenza, possono deliberare consultazioni preventive della popolazione o da parte di essa, ovvero di particolari categorie di cittadini su questioni che rivestono per i consultati diretto e rilevante interesse.

Le forme di consultazione sono stabilite dall'Organo competente di volta in volta, in relazione all'estensione della consultazione ed ai tempi necessari al suo svolgimento.

Al Segretario Comunale è affidata l'organizzazione tecnica della consultazione e la verifica dei risultati che trasmette al sindaco. Quest'ultimo li comunica al Consiglio ed alla Giunta per le conseguenti valutazioni e provvede a darne adeguata informazione ai cittadini.

La consultazione deve comunque avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non può aver luogo con altre operazioni di voto.

Art. 31

Referendum consultivo

Il Consiglio Comunale può promuovere, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza con l'eccezione:

- a) del bilancio e conto consuntivo;
- b) di provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
- c) di provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
- d) di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.

Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 32

Referendum consultivo di iniziativa popolare

Il Sindaco indice il referendum consultivo di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso la segreteria comunale una richiesta che rechi almeno il 15% di sottoscrizioni tra gli aventi diritto al voto, raccolte nei 3 mesi precedenti, ed il referendum sarà valido qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali.

Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo, quali:

- a) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenza;
- b) provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- c) atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
- d) bilanci preventivi e consuntivi;
- e) atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.

Se, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare, gli organi del Comune competente abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei 2/3, decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.

La discussione e le determinazioni sul risultato del referendum devono essere effettuate dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 33

Effetti del referendum

Nel caso di mancato recepimento da parte del consiglio comunale delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, di iniziativa popolare o consiliare, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed adottata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Art. 34

Disposizioni sul referendum

Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.

Non è consentito lo svolgimento di più di 2 referendum consultivi di iniziativa popolare in un anno, da svolgersi nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno di ogni anno e non coincidenti con altre operazioni di voto.

Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso la segreteria comunale.

Art. 35

Diritto di accesso e di informazione

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalla legge n. 241/90, dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, il diritto di accesso è regolato dal D.lgs. 14.03.2013 n. 33 come modificato dal D.lgs. 25.05.2016 n. 97 e ss.mm.ii.

L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Il Regolamento stabilisce le misure organizzative e le procedure per garantire il diritto di accesso e individua le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso.

Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.

L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.

Art. 36

Consulte di settore

Il Comune, al fine di realizzare la partecipazione democratica alla vita dell'ente e di assicurare la effettiva corrispondenza della propria attività alle esigenze ed ai bisogni della collettività locale, può istituire consulte di settore.

Le Consulte di settore sono istituite con atto del Consiglio Comunale che ne determina composizione, funzioni, modalità di finanziamento e durata.

La durata di ciascuna Consulta non può superare quella del Consiglio che la istituisce.

Le consulte sono organi di consulenza del Consiglio, della Giunta e del Sindaco. Alle sedute delle consulte possono intervenire il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali senza diritto di voto.

Art. 37

Bollettino ufficiale del Comune

Per favorire l'informazione può essere istituito il bollettino ufficiale del Comune.

La redazione è affidata al dirigente dei servizi generali che, prima della stampa, lo sottopone alla Conferenza dei Capigruppo ed alla Giunta Municipale.

Nel bollettino, che viene pubblicato ogni tre mesi, sono elencate le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, le determinazioni adottate dal Sindaco e della Giunta e dai dirigenti degli uffici, le ordinanze e tutti gli atti e le notizie che assicurino la più ampia informazione e trasparenza.

Art. 38

Ufficio stampa

Nell'ambito dell'organizzazione amministrativo/funzionale dell'ente può essere istituito l'ufficio stampa, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate da apposito regolamento.

Nel rispetto del pluralismo informativo e dei principi di autonomia, trasparenza ed imparzialità, l'ufficio cura i rapporti del Comune con gli organi di informazione; provvede ad assicurare la più ampia diffusione di notizie su attività, progetti e programmi dell'amministrazione; coordina e realizza iniziative di informazione diretta dei cittadini, anche attraverso le strutture ed i servizi previsti dal regolamento.

Titolo III

GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 39

Organi del Comune

Sono organi del Comune: il Sindaco, la Giunta Municipale e il Consiglio Comunale.

Art. 40

Elezioni del sindaco

Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, dalla legge regionale n. 35/97, dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 e da tutte le norme che regolano la materia. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica ed in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a Consigliere Comunale.

Il Sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta.

La durata in carica del Sindaco è fissata in 5 anni.

Art. 41

Il Sindaco

1. Il Sindaco, organo monocratico, è capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 267/00 e ss.mm.ii., dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.
2. Il Sindaco nomina gli Assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la Giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla

- legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, ai dirigenti e al Segretario Comunale.
3. Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai Comuni, tranne quelle riservate alla competenza del Consiglio Comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il quarto grado.
 4. Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il quarto grado.
 5. E' Ufficiale di Governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli dalle leggi dello Stato.
 6. E' autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'Azienda Sanitaria Locale. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalle disposizioni di legge in materia.
 7. Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni, *la mozione di sfiducia* e lo status di Sindaco si applicano le vigenti norme regionali.
 8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
 9. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale, nella sua prima adunanza e con la stessa formula prevista per i Consiglieri Comunali.
 10. Presenta una relazione annuale scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Art. 42

Competenze di amministrazione

Il Sindaco:

- a) compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, al segretario e ai responsabili apicali;
- b) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- c) ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del Comune;
- d) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, le alte specializzazioni e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento degli uffici e servizi nonché dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto enti locali;
- e) nomina e revoca il Segretario Comunale e attribuisce allo stesso ulteriori competenze rispetto a quelle definite dalla legge;
- f) nomina e revoca il direttore generale;
- g) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi e i funzionari responsabili dei tributi e revoca l'attribuzione di funzioni dirigenziali;
- h) impartisce direttive al Segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
- i) richiede finanziamenti a enti pubblici e privati;
- j) promuove la ricerca di vantaggi comparativi che il Comune può offrire per attrarre investimenti nel territorio comunale utili ai fini dell'incremento occupazionale;
- k) attua gli obiettivi indicati nel documento programmatico e persegue l'indirizzo politico amministrativo espresso dal consiglio ed attua i provvedimenti adottati dalla giunta;

- l) assicura il costante collegamento del Comune con la Comunità europea, con lo Stato, la Regione, la Provincia e tutte le altre istituzioni economiche, culturali e sociali, favorendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo della collettività;
- m) promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- n) definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze;
- o) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
- p) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
- q) adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
- r) richiede la convocazione del Consiglio Comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno e partecipa alle riunioni dello stesso senza diritto di voto anche per il tramite dell'Assessore delegato ai rapporti con il Consiglio Comunale o delegato per materia secondo gli atti posti in discussione;
- s) rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- t) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti;
- u) determina l'ordine del giorno della Giunta; assicura l'unità di indirizzo della medesima promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- v) può delegare al Vice Sindaco o ad un altro Assessore il compito di singoli atti di sua competenza.

Art. 43

Competenze di vigilanza

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) vigila sulla attività degli Assessori, dei responsabili apicali e dei propri collaboratori;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- f) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di Polizia Municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 44

Competenze di organizzazione

Il Sindaco:

- a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario generale ed i responsabili apicali diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite;

- b) emana direttive per l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie.

Art. 45

Competenze quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente.
2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
3. Il Sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al prefetto, può delegare agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un Consigliere Comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lettera a).

Art. 46

Incarichi e nomine fiduciarie

1. Il Sindaco, per l'espletamento di attività istituzionali può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a soggetti estranei all'amministrazione.
2. I soggetti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati del titolo di laurea e dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
3. Il Sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dei soggetti esterni da lui nominati.
4. Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del Sindaco
5. Agli esperti sarà corrisposto il compenso previsto dall'art. 14 della L.R. Sicilia n. 7/1992 e ss.mm.ii., se l'incarico è espletato a titolo oneroso.

Art. 47

La Giunta Comunale

La Giunta Comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

Gli Assessori, in occasione di partecipazione a manifestazioni ufficiali, portano un distintivo raffigurante lo stemma comunale con i colori della bandiera comunale.

Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso consiglio.

L'annuale relazione al Consiglio, di cui al comma 3, viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 48

Composizione della giunta

La Giunta Comunale è nominata con provvedimento del Sindaco, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al Consiglio Comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, alla Prefettura ed all'Assessorato Regionale degli Enti Locali.

La Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di genere.

La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro assessori.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti ed affini fino al 2° grado, del Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

Il Sindaco conferisce ad un Assessore la carica di Vice Sindaco.

In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, questi è sostituito dall'Assessore più anziano di età.

Le deleghe agli Assessori sono attribuite su proposta del Sindaco con suo apposito provvedimento.

Il Sindaco eletto, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina la Giunta scegliendone i componenti tra i Consiglieri, o tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco e comprendendo anche gli Assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura.

La durata della Giunta è fissata in 5 anni.

Gli Assessori non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal Consiglio Comunale per incarichi in altri Enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune.

La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di consigliere comunale.

La carica di Assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della Giunta municipale arrotondata all'unità inferiore.

Art. 49

Funzionamento della Giunta

La Giunta Comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, con avviso del Sindaco o di chi lo sostituisce, che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.

La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco. Qualora non siano presenti il Sindaco e il Vice Sindaco ne assume la presidenza l'Assessore anziano.

Le sedute non sono pubbliche ma il Sindaco o la Giunta Comunale possono invitare i dirigenti, i Capi Gruppo Consiliari, il Presidente del Consiglio Comunale o i Presidenti delle Commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio.

Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Delle decisioni è redatto un processo verbale a cura del segretario, liberamente consultabile dai consiglieri comunali.

Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.

Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta.

Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.

Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il Presidente e con l'Assessore anziano.

Art. 50

Attribuzioni della Giunta

1. La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti.
2. Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai dirigenti; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:
 - predisporre gli schemi di regolamento da proporre al consiglio;
 - elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
 - predisporre gli schemi di bilancio, di relazione programmatica, di programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.

Nell'attività di amministrazione:

- adotta le delibere nelle materie indicate dall'articolo 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio o dallo Statuto al Segretario o ai funzionari;
- dispone l'aumento o diminuzione della misura dell'indennità base di funzione dei membri della Giunta;

- approva il piano esecutivo di gestione (PEG) e le successive variazioni;
- propone al consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio;
- quantifica semestralmente le somme non assoggettabili a esecuzione o espropriazione forzata;
- richiede l'anticipazione di cassa;
- affida gli incarichi per consulenze legali;
- dispone l'utilizzo di entrate a specifica destinazione;
- affida gli incarichi professionali, per l'esercizio di attività intellettuali nelle forme previste dalle leggi e dal regolamento;
- approva lo schema del programma triennale delle opere pubbliche;
- approva il programma triennale del fabbisogno del personale e il piano annuale;
- approva e dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni e le servitù di ogni genere e tipo;
- adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati;
- autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari;
- approva transazioni e rinunce alle liti;
- adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
- procede alla determinazione o variazione delle tariffe dei servizi, delle aliquote di imposte e tasse, alle detrazioni, riduzioni ed esenzioni, alle variazioni dei limiti di reddito, alla determinazione della misura della copertura dei servizi a domanda individuale entro i limiti e nei termini di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale;
- dispone l'erogazione di contributi e ausili finanziari in conformità alle disposizioni regolamentari.

Art. 51

Gli assessori

Gli Assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento, secondo la formula stabilita per i Consiglieri Comunali in presenza del Segretario Generale che redige il processo verbale; gli Assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.

Ciascun Assessore concorre alla formazione degli indirizzi della Giunta.

Con riferimento agli ambiti di amministrazione assegnati, l'Assessore assume, nella propria azione, detti indirizzi e propone alla Giunta i conseguenti atti di amministrazione per la relativa deliberazione o per la presentazione al Consiglio, secondo la rispettiva competenza nell'esercizio di tali funzioni.

L'assessore raccorda l'attività della Giunta con quella di gestione amministrativa avente come referente il funzionario responsabile del settore.

Le dimissioni di un Assessore sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in seduta degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso egli deve, entro 7 giorni, fornire al Consiglio Comunale circostanziate relazioni sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il Consiglio Comunale può esprimere valutazioni. A seguito della

revoca, il Sindaco può provvedere alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina può provvedere in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.

Art. 52

Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è il massimo organo rappresentativo della comunità "castellanese", ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi.

Esso è dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa, disciplinata con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Viene eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Castellana Sicula.

L'elezione del Consiglio, la durata in carica, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

Il consiglio comunale:

- esercita le proprie funzioni in via diretta, non essendo ammessa delegazione ad altri organi;
- esplica la propria attività attraverso atti di programmazione, di indirizzo e di controllo ed esprime l'indirizzo politico amministrativo mediante risoluzioni ed ordini del giorno;
- è la sede fondamentale di elaborazione politico programmatica e luogo di confronto delle opzioni strategiche che riguardano il futuro della collettività locale;
- è l'organo che definisce l'ordinamento normativo fondamentale del Comune e promuove l'innovazione istituzionale, valorizzando l'autonomia dell'ente in funzione delle peculiarità della collettività locale;
- definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Il bilancio del Comune prevede l'adeguata attribuzione di risorse al Consiglio per il migliore svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Art. 53

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale ha potestà e competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni confrontandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

5. Il Consiglio Comunale ha competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 42 della legge n. 267/00 e ss.mm.ii., in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 48/91:
- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) *l'organizzazione* di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali l'affidamento di capitali o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e dei dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
7. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche e sindacali, culturali e di volontariato

Art. 54

Presidenza del Consiglio

Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, effettuate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, elegge, nel proprio seno, un Presidente ed un Vice Presidente. Per l'elezione è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; qualora non venga raggiunta la maggioranza assoluta, si procede, nella stessa seduta, ad una seconda votazione. Risulta eletto Presidente il Consigliere che abbia ottenuto la maggioranza semplice.

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali alla presidenza è garantito apposito ufficio, ubicato nella sede comunale, e gli occorrenti supporti burocratici.

Il Vice Presidente viene eletto con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente e nella stessa seduta.

Art. 55

Il Presidente

Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, lo presiede, ne dirige il dibattito e fissa la data per le riunioni ordinarie ed urgenti, per determinazione propria o su richiesta del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri. In tali casi, la seduta deve tenersi entro un termine non superiore a 20 giorni.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Consigliere anziano. Per Consigliere anziano si intende colui che ha riportato il maggiore numero di voti individuali.

Spetta, altresì, al Presidente la diramazione degli avvisi di convocazione. La pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale è assicurata su disposizione del Presidente del Consiglio con affissioni e avvisi recapitati presso sedi pubbliche, esercizi commerciali, sedi di circoli ed associazioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Il Presidente ha il dovere di tutelare le prerogative dei Consiglieri e provvede a mantenere l'ordine dell'adunanza. Fa osservare il regolamento di funzionamento del Consiglio stesso, concede e toglie la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Il Presidente cura il raccordo con i Presidenti degli altri Consigli Comunali e con i rappresentanti eletti nel territorio comunale in altre assemblee politiche, al fine di favorire la circolazione delle informazioni utili per lo sviluppo locale, dell'innovazione istituzionale e della crescita democratica, nonché al fine di promuovere gli interessi della collettività locale in tutte le sedi e la realizzazione di forme di cooperazione con altri enti locali.

Nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Comunale. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi (2/3) dei componenti del consiglio Comunale determina la cessazione della carica del Presidente.

Nel caso di accoglimento della mozione si procederà a nuova elezione del Presidente nella seduta immediatamente successiva con le modalità previste per la prima elezione del Presidente; sino alla nuova elezione rimane in carica il Vice Presidente onde assicurare il normale funzionamento dell'organo.

Art. 56

Organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale

L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio sono disciplinati da apposito regolamento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'organo (art. 6, comma 1, legge regionale n. 30/2000).

Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni, se interpellati e per le materie di propria competenza, senza diritto di voto.

Nei giorni di riunione del Consiglio Comunale, la bandiera comunale viene esposta all'esterno del palazzo municipale.

Art. 57

I gruppi consiliari

I Consiglieri eletti nelle medesime liste formano, di regola, un gruppo consiliare. Ciascun gruppo consiliare è formato da almeno 2 consiglieri.

I capigruppo sono indicati, di norma, dai Consiglieri del gruppo entro il giorno precedente la prima seduta del Consiglio Comunale.

Durante il mandato amministrativo è possibile la sostituzione del capogruppo con dichiarazione esplicita resa nel corso di una seduta consiliare.

Con le stesse modalità viene indicato il nominativo del Consigliere che può sostituire il capogruppo in caso di assenza.

Il capogruppo partecipa alla riunione della conferenza dei capigruppo ed è tenuto a riferire ai consiglieri componenti il suo gruppo.

Art. 58

Conferenza dei capigruppo consiliari

La conferenza dei capigruppo consiliari è presieduta dal Presidente del Consiglio e ad essa compete il pronunciamento su tutte le questioni che il Presidente intende sottoporle o che i capigruppo promuovono.

Art. 59

Le commissioni consiliari

Il Consiglio si avvale di commissioni consiliari, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, con funzioni preparatorie e referenti su determinati atti di competenza del consiglio, identificati nel regolamento di funzionamento del Consiglio. Il medesimo regolamento determina la composizione ed i poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione e la pubblicità dei lavori.

Le commissioni consiliari esercitano funzioni propositive, di controllo e consultive. Esprimono pareri non vincolanti sugli atti di competenza del Consiglio, pareri da richiamare in delibera. Formulano proposte ed atti deliberativi da sottoporre al Consiglio Comunale.

Le commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e/o degli Assessori, nonché, previa comunicazione alla Giunta, di funzionari del Comune e di amministratori e dirigenti degli Enti, delle Istituzioni e delle aziende dipendenti. Possono inoltre consultare rappresentanti di enti, consulte ed acquisire l'apporto di esperti.

Il Consiglio Comunale, ove ne ravvisi l'opportunità, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'ente. Può istituire commissioni speciali con il compito di svolgere indagini conoscitive, inchieste, studi e ricerche. La composizione, i compiti ed il funzionamento di tali commissioni sono definiti nel regolamento del Consiglio Comunale.

La Presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita alla minoranza.

I componenti le commissioni, se non percepiscono l'indennità di funzione, hanno diritto al gettone di presenza, come per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale.

Art. 60

I Consiglieri Comunali

I Consiglieri rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

I Consiglieri, in occasione di partecipazione a manifestazioni ufficiali, portano un distintivo raffigurante lo stemma comunale con i colori della bandiera comunale.

I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, hanno diritto di:

1. esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio, salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
2. presentare interrogazioni, mozioni e atti ispettivi;
3. presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal regolamento consiliare;
4. ottenere dagli uffici del Comune, tramite il competente dirigente e responsabile di servizio, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

Il regolamento prevede modalità funzionali e strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti attribuiti ai Consiglieri dalla legge e dallo Statuto.

Le dimissioni di un Consigliere acquisite al protocollo generale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Tutti i Consiglieri sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune nel quale saranno notificati e depositati tutti gli atti relativi alla carica.

Al Consigliere Comunale è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune di appartenenza.

I Consiglieri possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 61

Nomine di competenza consiliare

Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze per le nomine di competenza consiliare, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando designati o eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti, a meno che la legge non indichi una votazione diversa.

Art. 62

Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale

Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla vigente normativa. Le modalità per la

contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.

Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta del Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla stessa.

Inoltre, la mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a sei sedute nell'arco di 12 mesi senza giusto motivo rappresentato da:

- impegni o missione istituzionale;
- malattia;
- gravi motivi familiari;
- legittimo impedimento valutato dal Consiglio Comunale;

dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato il quale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Il Consigliere ha il diritto di intervenire e di esporre le proprie ragioni nella riunione consiliare. Il Consiglio delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. La decadenza è dichiarata, ove la proposta è accolta, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria comunale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 63

Struttura dell'Ente

Nell'organizzazione e gestione del personale dell'ente il Comune tiene conto, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio prevedendosi, pertanto, la possibilità di istituire figure dirigenziali nell'ambito della dotazione organica dell'ente.

In conformità all'art. 110 della legge n. 267/2000, per la copertura dei posti di responsabili dei servizi e di dirigenti o di qualifiche di alta specializzazione, il Comune può stipulare contratti a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente, con adeguata motivazione, di diritto privato.

La struttura organizzativa del Comune si articola in servizi e uffici.

L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento, secondo criteri di autonomia, flessibilità organizzativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Nell'ambito dell'ordinamento generale, la Giunta determina gli accorpamenti e le divisioni di servizi e uffici in relazione alle esigenze di attuazione del suo indirizzo politico, organizzativo-amministrativo.

L'attività amministrativa dell'ente è fondata sui principi di efficienza, efficacia, legalità.

Il Sindaco e i responsabili dei servizi e/o i dirigenti adottano tutte le misure idonee a favorire la semplificazione amministrativa nell'interesse degli utenti. A tal fine, l'amministrazione favorisce la partecipazione del privato al procedimento amministrativo.

Art. 64

Il Segretario Comunale

Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, con particolare riguardo alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, cura l'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti, la verbalizzazione delle sedute e la pubblicazione delle delibere.

Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti.

In conformità ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del decreto legislativo n. 267/2000, al Segretario Generale possono essere conferiti i compiti di direttore generale con compiti di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'ente secondo le direttive impartite dal sindaco e avvalendosi dei responsabili di settore. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia.

Compete, altresì, al direttore generale:

- la redazione della proposta del piano esecutivo di gestione da sottoporre all'approvazione della giunta;
- la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
- il coordinamento e la sovrintendenza dei responsabili dei settori e dei servizi.

A tali fini rispondono nei confronti del segretario e/o direttore generale, i responsabili dei servizi e o dirigenti dell'ente.

Art. 65

Competenze del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo con le modalità stabilite dalla legge. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il Segretario Comunale svolge i seguenti compiti :
 - a) compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività indirizzandone l'organizzazione nel rispetto della loro autonomia e delle loro competenze e attribuzioni e fermi restando la responsabilità esclusiva dei responsabili di settore per l'attività e i provvedimenti posti in essere;
 - c) autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei responsabili di settore;
 - d) adotta i provvedimenti di mobilità intersettoriale del personale;
 - e) vigila sullo stato di attuazione di piani, programmi e obiettivi deliberati o comunque assegnati alle varie strutture;
 - f) riferisce nei casi di inerzia o di inefficienza del personale, anche in ordine al mancato raggiungimento di obiettivi assegnati, all'assessore al personale e al nucleo di valutazione;
 - g) nell'ambito della funzione di coordinamento emana direttive e circolari al fine di indirizzare l'azione amministrativa al rispetto dei canoni della legalità e del giusto procedimento;
 - h) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - i) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - j) espleta funzioni attribuite dall'ordinamento regionale compatibili con le norme della legge n. 127/90 così come recepita dalla legge regionale n. 23/98;
 - k) richiede adempimenti e attiva procedimenti su richiesta degli amministratori o di propria iniziativa al fine di perseguire obiettivi di maggiore funzionalità o in esecuzione a norme di legge o regolamentari.
3. Le funzioni proprie del direttore generale possono essere assegnate dal sindaco, con proprio decreto, al Segretario Comunale.
 4. Al Segretario Comunale nominato direttore generale spetta una indennità ad personam per l'esercizio delle funzioni di direttore generale nella misura determinata dalle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro o in assenza, dal Sindaco.
 5. Il Segretario Comunale svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dei responsabili di settore in caso di mancata nomina del direttore generale.
 6. Le funzioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), del presente articolo sono espletate dal Segretario Comunale nel caso in cui non si provveda alla nomina del direttore generale.
 7. In relazione al riparto di competenze tra dirigenti e Segretario Comunale previsto dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito con legge regionale n. 23/98 la responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni e determinazioni e l'attuazione dei provvedimenti rientrano nell'esclusiva competenza dei responsabili di settore.
 8. Il Segretario Comunale non esprime parere di legittimità sulle deliberazioni e determinazioni dei soggetti abilitati.

Allorché il Segretario Generale sia assente o non possa esercitare le sue funzioni è sostituito dal vice segretario.

Art. 66

Vice Segretario

Nell'esercizio delle sue funzioni il Segretario Generale è coadiuvato dal Vice Segretario che lo sostituisce, secondo le vigenti disposizioni di legge, in caso di assenza o di impedimento ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

Art. 67

Funzioni di direzione

A ciascun servizio è preposto un soggetto cui sono attribuiti, indipendentemente dalla qualifica ricoperta, compiti dirigenziali.

Ai responsabili dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici.

In particolare ad essi è attribuita:

la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

- a) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- b) la stipulazione dei contratti;
- c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- d) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti di indirizzo;
- f) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzioni in pristino, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- g) tutte le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti, con provvedimento motivato, seguendo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi fissati nel programma amministrativo del Sindaco.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati con atto motivato che contenga le valutazioni dei risultati ottenuti nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione del programma, nonché in relazione al livello di efficienza e di efficacia raggiunto nell'attività svolta.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce, in conformità alla legge ed ai contratti collettivi, le modalità di attuazione della responsabilità dirigenziale in modo tale da salvaguardare il principio del necessario contraddittorio.

Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati, seguendo le modalità fissate nel suddetto regolamento, con atto motivato, in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o della giunta, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano esecutivo di gestione, ovvero per responsabilità grave e reiterata, nei casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi.

Il Sindaco, seguendo i criteri e le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può stipulare, anche al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

L'amministrazione promuove la diffusione della cultura manageriale nella dirigenza dell'ente. Con cadenza annuale i dirigenti predispongono apposite relazioni dettagliate sull'attività svolta anche in relazione all'esercizio dei poteri di spesa ad essi attribuiti.

Art. 68

Personale comunale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Il rapporto di impiego comunale è incompatibile con ogni altra prestazione lavorativa, dipendente o professionale, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dai regolamenti.

Nei limiti consentiti dalla legge, il Comune incentiva e favorisce il ricorso a forme di lavoro part-time ed altre forme contrattuali flessibili di assunzione ed impiego del personale.

Lo svolgimento di attività lavorative è autorizzato, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al 2° comma del presente articolo.

Art. 69

Conferenze dei funzionari responsabili dei servizi

Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività dei progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.

Alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative, nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i funzionari responsabili dei servizi.

Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

Art. 70

Relazioni sindacali

Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento del personale sono applicati con provvedimento degli organi dell'ente.

Art. 71

Programmazione

In applicazione del principio contabile della programmazione il Comune redige il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), che costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e

coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il principio applicato della programmazione lo definisce come lo strumento che permette:

- l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il principio contabile della programmazione, tramite il DUP, cerca di perseguire i seguenti obiettivi:

- definire la programmazione strategica dell'ente, sull'orizzonte temporale del mandato amministrativo, coniugando tra loro gli indirizzi strategici dell'amministrazione, i vincoli di finanza pubblica e la situazione economico finanziaria dell'ente e del gruppo pubblico locale;
- tradurre gli indirizzi strategici di mandato nella programmazione operativa, sull'orizzonte temporale triennale coperto dal bilancio di previsione;
- raccogliere in un unico strumento una pluralità di documenti di programmazione settoriale con orizzonte temporale triennale, già previsti dalla normativa.

Art. 72

Forme associative

a) Convenzioni

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e le funzioni anche individuando nuove attività di comune interesse ovvero la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

b) Consorzi

Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nella lettera a) del presente articolo.

c) Unione dei comuni

Il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

d) Accordi di programma

Gli organi del Comune favoriscono il ricorso ad accordi di programma per definire ed attuare opere, interventi o programmi che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrale e coordinata del Comune e altri soggetti pubblici.

L'organo competente, in relazione all'oggetto dell'accordo di programma, definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.

Art. 73

Conferenza dei servizi intercomunali

Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune al fine di una conferenza dei servizi, l'organo comunale competente identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi cui debba attenersi.

Art. 74

Costituzione di gestioni comuni

Il Comune promuove la costituzione di gestioni comuni con altri enti della medesima provincia, anche al fine dell'erogazione di servizi pubblici locali. In tal caso, alla gestione comune potranno essere preposti dipendenti di uno o più degli enti partecipanti.

Titolo V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 75

Forme di gestione

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.

La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento di concessione, quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

Per gli altri servizi la comparazione deve avvenire tra la gestione in economia, la costituzione in istituzione, l'affidamento in appalto, nonché la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 76

Azienda speciale

Il Consiglio Comunale nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi di sviluppo economico e civile.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 77

Istituzione

Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi speciali che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire apposite istituzioni, mediante atto contenente il relativo ordinamento di disciplina e di organizzazione dell'attività delle medesime, previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica di risultati gestionali.

Il regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.

Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esami del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

Art. 78

Personale a contratto

Per la gestione dei servizi, il Comune, per le qualifiche apicali o di specializzazione può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato. Per le istituzioni e le aziende speciali la copertura dei posti di cui al precedente comma può essere attuata con il personale dipendente.

Art. 79

Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

La nomina degli amministratori delle aziende e istituzioni comunali avviene, sulla base di un documento programmatico della giunta, ovvero, di un terzo dei consiglieri, contenente la lista dei candidati a componenti del consiglio di amministrazione ed al presidente, scelti al di fuori del Consiglio Comunale ed in possesso di comprovate esperienze amministrative desumibili dal curriculum dei candidati.

La nomina del direttore delle aziende e delle istituzioni è disposta dalla giunta previo concorso pubblico.

La revoca del direttore può essere disposta, con deliberazione del consiglio comunale e previa contestazione degli addebiti, assicurando il diritto di controdeduzione, su proposta della giunta unitamente al parere del segretario generale, per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri di ufficio.

Alla sostituzione del presidente e dei singoli componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali dimissionari, revocati dal consiglio su proposta della giunta o cessati dalla carica per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio Comunale su proposta della Giunta.

I consigli di amministrazione delle istituzioni o delle aziende speciali cessano dalla carica a seguito di approvazione a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune,

di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri o proposta dalla Giunta contenente la lista dei nuovi amministratori e le nuove linee programmatiche.

Titolo VI

FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE

Art. 80

Principi generali

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dallo statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.

Nell'ambito di detti principi il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.

L'ordinamento specifica l'attività dell'ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione dell'organo di revisione, controllo di gestione e contabilità economica.

Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall'ordinamento degli uffici, prevedendo che mandati di pagamento e reversali d'incasso siano sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, ferme restando le disposizioni previste dalle legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

Art. 81

La programmazione finanziaria

Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (DUP), che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e eventuali progetti.

La Giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall'ordinamento in Sicilia con le specificazioni del presente statuto.

Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari, il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione, compreso il loro deposito presso l'U.R.P.

Art. 82

La programmazione degli investimenti

Contestualmente al Dup e al progetto di bilancio pluriennale, la Giunta propone al Consiglio Comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.

Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tutti gli investimenti comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.

Art. 83

Il patrimonio comunale

I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) beni soggetti al regime del demanio;
- b) beni patrimoniali indisponibili;
- c) beni patrimoniali disponibili.

Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene, di cui si prenderà atto con delibera di giunta.

Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o comunque da cespiti da investire in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio comunale.

Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.

Art. 83 bis

Beni comunali

Il Comune riconosce nell'acqua il valore di bene comune insostituibile per la vita e, pertanto, non assimilabile a valore commerciale. L'acqua va salvaguardata e sottratta a logiche speculative nonché ai rischi sempre più incombenti di inquinamento ed alterazione delle risorse.

La proprietà e la gestione della risorsa idrica devono essere pubbliche e di tipo partecipativo da parte della comunità amministrata.

Il Comune assicura il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.

Lo sfruttamento delle risorse naturali (vento, sole, ecc...) per fini energetici deve comportare una giusta remunerazione degli investimenti effettuati nonché riflessi economici, sociali ed ambientali positivi per la comunità insediata nel territorio che offre tali risorse.

Art. 84

La gestione del patrimonio

La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando, attraverso l'ufficio competente, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.

Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento di contabilità.

L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la disciplina delle procedure di alienazione del patrimonio del Comune.

La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

Art. 84 bis

Gestione del servizio idrico

Il servizio idrico integrato viene dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.

La gestione del servizio idrico integrato, l'uso e la proprietà delle reti devono essere pubbliche e di competenza del Comune.

Il Comune esercita la gestione del servizio idrico integrato direttamente o a mezzo di azienda speciale, anche in forma associata con altri comuni, avuto riguardo all'assetto idrografico di riferimento.

Gli utenti partecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato fino a un massimo del 100% dei costi di gestione calcolati al netto degli investimenti e secondo fasce di consumo e tipologie di utenza, prevedendo minori costi per le utenze domestiche riferite alle residenze primarie e tariffe progressive per i consumi più elevati e per usi diversi.

Art. 85

Procedure negoziali

Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con

l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione adottata dal responsabile del procedimento di spesa ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n.30/2000.

Art. 86

Il servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria consiste nell'espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione.

La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha la durata minima triennale e massima quinquennale rinnovabile.

Il Comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee al controllo di tali gestioni. Per la riscossione delle entrate tributarie, il Comune provvede di norma a mezzo del concessionario della riscossione, che a richiesta può assumere anche il servizio di tesoreria.

Per le entrate patrimoniali ed assimilati, l'apposito regolamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

Art. 87

Revisione economica e finanziaria

Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria all'organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il Consiglio Comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
- b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
- d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.

Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.

Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente, l'organo di revisione ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio affinché ne informino il Consiglio Comunale.

Art. 88

Organo di revisione

Il Consiglio Comunale sceglie l'Organo di Revisione Contabile secondo i requisiti e le modalità previsti dalla normativa regionale vigente in materia e secondo la fascia di appartenenza dell'Ente Comune.

Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalle disposizioni normative regionali. Le disposizioni vigenti in materia regolano la durata dell'incarico, la cessazione, la revoca o decadenza, il numero degli incarichi, il trattamento economico e la responsabilità.

Il revisore risponde della veridicità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al proprio mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio.

I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto, l'esercizio della funzione di revisione, l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.

Art. 89

Controllo di gestione

Il controllo di gestione, la cui composizione è prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.

Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del Comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica.

Costituisce controllo interno, concomitante allo svolgimento, dell'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azione amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.

Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.

Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell'esercizio alla verifica dell'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati, riferendo periodicamente al Sindaco e al responsabile del controllo di gestione.

Il controllo di gestione opera in posizione di autonomia a supporto del nucleo di valutazione. Il modello organizzativo, le procedure e le modalità del controllo di gestione, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 165/01 e del decreto legislativo n. 267/2000, sono esplicitate nell'apposito regolamento modulato secondo le esigenze e la struttura dell'ente.

Art. 90

Regolamento di contabilità

Il Comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente titolo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Titolo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 91

Interpretazione dello statuto

L'interpretazione delle norme statuarie compete al consiglio comunale e il giudizio costituisce interpretazione autentica.

I conflitti tra organi o soggetti titolari di funzioni attribuite dalla legge o dallo statuto sono sottoposti alla valutazione del Consiglio Comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti, dopo aver acquisito i pareri ritenuti necessari, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 92

Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti

Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, che il Consiglio Comunale adotterà entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto stesso, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con questo compatibili.

Art. 93

Entrata in vigore

Il presente statuto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione e affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Il presente entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. Per quanto non previsto nel presente statuto, si demanda alle leggi vigenti in materia di Ordinamento degli Enti Locali.

INDICE

TITOLO I Principi generali

Articolo 1	Definizione
Articolo 2	Territorio
Articolo 3	Popolazione
Articolo 4	L'autonomia
Articolo 5	L'autogoverno
Articolo 6	Sede
Articolo 7	Stemma, gonfalone e bandiera
Articolo 8	Comune denuclearizzato
Articolo 9	Solennità civile e religiosa
Articolo 10	Rapporto con altri enti territoriali locali
Articolo 11	Obiettivi
Articolo 12	Finalità economiche
Articolo 13	Azione amministrativa
Articolo 14	Criteri e metodi dell'azione comunale
Articolo 15	Funzioni
Articolo 16	Rappresentanza della comunità
Articolo 17	Albo pretorio ed informazione
Articolo 18	Statuto
Articolo 19	Regolamenti
Articolo 20	Ordinanze
Articolo 21	Principi di organizzazione dell'attività comunale
Articolo 22	Cittadinanza onoraria

TITOLO II

Partecipazione popolare e tutela dei diritti dei cittadini

Articolo 23	Principi della partecipazione
Articolo 24	Diritto di udienza
Articolo 25	Forme associative e volontariato
Articolo 26	Diritto all'informazione
Articolo 27	Iniziativa popolare
Articolo 28	Proposta popolare
Articolo 29	Istanze, petizioni e proposte
Articolo 30	La consultazione dei cittadini
Articolo 31	Referendum consultivo
Articolo 32	Referendum consultivo di iniziativa popolare
Articolo 33	Effetti del referendum
Articolo 34	Disposizioni sul referendum
Articolo 35	Diritto di accesso e di informazione
Articolo 36	Consulte di settore
Articolo 37	Bollettino Ufficiale del Comune
Articolo 38	Ufficio stampa

TITOLO III

Gli Organi del Comune

Articolo 39	Organi del Comune
Articolo 40	Elezione del Sindaco
Articolo 41	Il Sindaco
Articolo 42	Competenze di amministrazione
Articolo 43	Competenze di vigilanza
Articolo 44	Competenze di organizzazione
Articolo 45	Competenze quale Ufficiale di Governo
Articolo 46	Incarichi e nomine fiduciarie
Articolo 47	La Giunta Comunale
Articolo 48	Composizione della Giunta
Articolo 49	Funzionamento della Giunta
Articolo 50	Attribuzioni della Giunta
Articolo 51	Gli Assessori

Articolo 52	Il Consiglio Comunale
Articolo 53	Competenze ed attribuzioni
Articolo 54	Presidenza del Consiglio
Articolo 55	Il Presidente
Articolo 56	Organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale
Articolo 57	I Gruppi consiliari
Articolo 58	Conferenza dei Capigruppo consiliari
Articolo 59	Le Commissioni consiliari
Articolo 60	I Consiglieri comunali
Articolo 61	Nomine di competenza consiliare
Articolo 62	Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

TITOLO IV Amministrazione comunale

Articolo 63	Struttura dell'Ente
Articolo 64	Il Segretario comunale
Articolo 65	Competenze del Segretario comunale
Articolo 66	Vice Segretario
Articolo 67	Funzioni di Direzione
Articolo 68	Personale comunale
Articolo 69	Conferenze dei Funzionari responsabili dei Servizi
Articolo 70	Relazioni sindacali
Articolo 71	Programmazione
Articolo 72	Forme associative
Articolo 73	Conferenza dei Servizi intercomunali
Articolo 74	Costituzione di gestioni comuni

TITOLO V Servizi pubblici locali

Articolo 75	Forme di gestione
Articolo 76	Azienda speciale
Articolo 77	istituzione
Articolo 78	Personale a contratto
Articolo 79	Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni

TITOLO VI Finanza, contabilità e revisione

Articolo 80	Principi generali
Articolo 81	La programmazione finanziaria
Articolo 82	La programmazione degli investimenti
Articolo 83	Il patrimonio comunale
Articolo 83 bis	Beni comunali
Articolo 84	La gestione del patrimonio
Articolo 84 bis	Gestione del servizio idrico
Articolo 85	Procedure negoziali
Articolo 86	Il servizio di tesoreria
Articolo 87	Revisione economica e finanziaria
Articolo 88	Organi di revisione
Articolo 89	Controllo di gestione
Articolo 90	Regolamento di contabilità

TITOLO VII Norme finali e transitorie

Articolo 91	Interpretazione dello Statuto
Articolo 92	Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti
Articolo 93	Entrata in vigore